

Verbale del Consiglio Accademico 09 del 10/07/2024, a.a. 2023/24

Il giorno 10 luglio 2024 alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio Accademico con il seguente Ordine del Giorno:

- 1. Ratifica verbale della seduta del CA 08 a.a. 2023/24;**
- 2. Ratifica delibere per via telematica;**
- 3. Richieste degli studenti;**
- 4. Assunzioni da bandi ex DM 180/2023;**
- 5. Destinazione facoltà assunzionali DM prot. 9114 e 9115 del 25/06/2024;**
- 6. Accordo quadro Music Academy of Suzhou University of Science and Technology;**
- 7. Accordo quadro Hanzhou LangYin Art Training School;**
- 8. Dottorati di ricerca;**
- 9. Regolamento Whistleblowing;**
- 10. Convenzione con Associazione Creamusica;**
- 11. Comunicazioni del Direttore;**
- 12. Varie ed eventuali.**

Tutti i consiglieri sono collegati per via telematica: Maestri Luca Bassetto, Daniele Bogni, Marcoemilio Camera, Domenico Innominato, Luca Moretti, Antonio Eros Negri, Walter Prati, Vittorio Zago e il rappresentante degli studenti Alessandro Cameroni. Il rappresentante degli studenti Francesco Albarelli è presente dalle h 17:00

Presiede il Direttore, M.o Vittorio Zago, verbalizza il M.o Domenico Innominato.

Dopo aver verificato il numero legale dei componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Ratifica verbale della seduta del CA 08 a.a. 2023/24;

È ratificata l'approvazione del verbale del Consiglio Accademico n. 08 a.a. 2023/24 del 14 giugno 2024, avvenuta previamente per via telematica.

2. Ratifica delibere per via telematica;

§ In data 20/06/2024 il M.o Antonio Eros Negri, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Composizione e Direzione di coro, ha chiesto tramite email al Consiglio Accademico l'autorizzazione allo svolgimento degli esami di Contrappunto e di Direzione di coro "in forma di concerto" in data 6 luglio 2024. Tale richiesta è stata successivamente avallata dal Direttore in data 24/06/2024, chiedendo ai consiglieri di esprimersi a riguardo. Il Consiglio Accademico ha approvato la proposta per via telematica; pertanto, si ratifica la

DELIBERA n. 54 del 10/07/2024

Il Consiglio Accademico delibera di accogliere la richiesta del Consigliere e Coordinatore di Dipartimento, M.o Negri, di svolgere gli esami di Contrappunto e di Direzione di coro "in forma di concerto" calendarizzati sabato 6 luglio 2024.

§ In data 28/06/2024 il Direttore ha informato il Consiglio Accademico per via telematica del procedimento di assunzione di uno dei vincitori del bando “COTP/01 – Teoria dell’armonia e analisi” svolto dal Conservatorio di Alessandria in convenzione con il nostro Istituto, allegando la graduatoria definitiva e il provvedimento di individuazione delle preferenze da parte dei vincitori (Prot. n. 4819 del 09/11/2023 del Conservatorio di Alessandria). Il Consiglio ha approvato per via telematica, pertanto si porta a ratifica la

DELIBERA n. 55 del 10/07/2024

Il Consiglio Accademico delibera l’assunzione a tempo Indeterminato di un docente di I fascia, CCNL “Istruzione e Ricerca” Settore Afam per il Settore artistico disciplinare *Teoria dell’armonia e analisi* - COTP/01 quale candidato risultante assegnatario come da Graduatoria Definitiva Prot. 2812/C7 del 17/06/2024 del Conservatorio di Alessandria.

§ In data 04/07/2024 il Direttore propone per via telematica i nominativi dei componenti la Commissione per le domande di utilizzazione della cattedra di Composizione; per competenza tale assegnazione è indirizzata ai maestri Beatrice Barazzoni, Antonio Eros Negri e Rossella Spinosa. Il Consiglio approva per via telematica, pertanto si porta a ratifica la

DELIBERA n. 56 del 10/07/2024

Il Consiglio Accademico delibera l’assegnazione componenti della commissione per la Procedura di utilizzazione per l’a.a. 2024/25 della cattedra di Composizione ai Maestri Beatrice Barazzoni, Antonio Eros Negri e Rossella Spinosa.

3. Richieste degli studenti;

Il Consiglio Accademico, previa disamina dei titoli delle prove finali per la sessione autunnale 2024, raggiunge la seguente

DELIBERA n. 57 del 10/07/2024

Il CA delibera di approvare i seguenti titoli delle prove finali per la sessione autunnale 2024:

Studente, disciplina	Titolo della tesi	Esito
[omissis] Violino, Biennio	<i>Il violinista all’operetta: Virgilio Ranzato e gli stili performativi nell’Europa fin de siècle</i>	
[omissis] Didattica Musicale, Biennio	<i>L’uso dell’intelligenza artificiale per una didattica della composizione</i>	
[omissis] Tromba, Biennio	<i>Il virtuosismo di Alexander Arutiunian e Timofei Dokshitser</i>	
[omissis] Musica elettronica, Triennio	<i>L’estetica musicale delle macchine</i>	
[omissis] Didattica della Musica, Triennio	<i>La didattica della musica per un coro di voci bianche</i>	

Studente, disciplina	Titolo della tesi	Esito
[omissis] Didattica della Musica, Triennio	<i>Musica e Intercultura. Il valore della musica etnica e popolare nella scuola dell'infanzia e primaria</i>	
[omissis] Violino, Triennio	<i>“Il Concerto Impossibile” Op. 35 di Tchaikovsky: storia, fonti e atti interpretativi</i>	
[omissis] Tromba, Triennio	<i>La tromba, strumento solista e camerista nelle composizioni di Paul Hindemith</i>	
[omissis] Direzione di coro e Composizione corale, Biennio	<i>Invitatorio e Responsori per defunti di Francesco Spagnoli Rusca, trascrizione e interpretazione del manoscritto, analisi, concertazione e direzione</i>	
[omissis] Contrabbasso crossover, Biennio	<i>Multiformis Musica. Il contrabbasso come strumento “crossover” e l'esempio di Pierre Michelot</i>	
[omissis] Didattica della musica, Biennio	<i>La Didattica musicale nelle scuole bandistiche italiane. Limiti e possibili sviluppi</i>	
[omissis] Didattica della musica, Biennio	<i>Lo Sprechgesang quale ausilio dell'insegnamento musicale: una metodologia sostenibile</i>	
[omissis] Didattica Musicale Biennio	<i>L'uso dell'intelligenza artificiale per una didattica della composizione</i>	
[omissis] Composizione Triennio	<i>Il risveglio di “Medea” - L'influenza di Ligeti, Messiaen e Schönberg nella mia opera</i>	
[omissis] Composizione Triennio	<i>Nuove modalità narrative nei brani per orchestra di Giacinto Scelsi, Bruno Maderna e George Crumb</i>	

Il titolo della prova finale dello studente [omissis], del Biennio di Direzione di coro e composizione corale (*Analisi retorica, stilistica e modale dei mottetti mariani nella raccolta “Dialogici concentus” di Agostino Agazzari in riferimento ai suoi scritti teorici “La musica ecclesiastica dove si contiene la vera diffinitione della musica come scienza, non più veduta, e sua nobiltà” e “Del sonare sopra l basso: con tutti li stromenti e dell'uso loro nel conserto” e altri trattati di prassi esecutiva coevi*), non viene approvato. Sono infatti emerse alcune perplessità in merito alla designazione del Maestro Michelangelo Gabbrielli come relatore di tesi. Il Direttore comunica che, in data 19/06/2024, il Maestro ha inviato un'informativa nella quale dichiara la propria estraneità a tale ruolo, sia per quanto riguarda l'accettazione dell'incarico, sia per la mancanza di partecipazione dello studente nella preparazione della prova finale, a causa di reiterate assenze di contatti e di relazioni da parte dello studente stesso. Dopo approfondita discussione il Consiglio Accademico concorda con il Direttore di procedere con contestazione di addebito nei confronti dello studente, anche in merito al fatto che all'interno del modulo è stata riportata indicazione non rispondente al vero. Il Consiglio Accademico raggiunge pertanto la seguente

DELIBERA n. 58 del 10/07/2024

Il Consiglio Accademico non approva l'iscrizione alla Prova finale dello studente [omissis] in quanto sono emerse diffomità tra l'indicazione del nominativo del relatore e l'effettiva accettazione del ruolo da parte di quest'ultimo.

4. Assunzioni da bandi ex DM 180/2023;

il Direttore informa il Consiglio Accademico della conclusione del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato per n. 2 posti per il profilo di docente di I fascia – CCNL ‘Istruzione e Ricerca’ settore AFAM – per il settore COME/05 – Informatica musicale”, prot. n. 4787 del 24/10/2023 del Conservatorio di Como. Pertanto, in analogia a quanto deliberato per la precedente delibera n. 55 del presente verbale, il Consiglio Accademico

DELIBERA n. 59 del 10/07/2024

Il Consiglio Accademico delibera l’assunzione a tempo indeterminato di un docente di I fascia, CCNL “Istruzione e Ricerca” Settore Afam per il Settore artistico disciplinare *Informatica musicale* – COME/05, quale candidato risultante assegnatario come da Graduatoria Definitiva Prot. 2934 del 01/07/2024 del Conservatorio di Como.

5. Destinazione facoltà assunzionali DM prot. 9114 e 9115 del 25/06/2024;

In merito a quanto indicato nella nota ministeriale prot. 9115 del 25/06/2024 riguardante la possibilità per i conservatori di bandire i “concorsi riservati” disciplinati dall’art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021, per le cattedre destinate al reclutamento a tempo indeterminato, il Consiglio Accademico valuta questa opportunità quale alternativa per l’indizione di bando ex DM 180/2023. Dovendo fornire motivazione per la scelta eventualmente rivolta verso il concorso riservato, il Consiglio Accademico determina di appoggiarsi a criteri di ordine oggettivo che possano garantire all’Ente il raggiungimento del risultato con la maggiore certezza, il minor numero di azioni di contestazione e con il rispetto dell’economicità dell’azione amministrativa, in quanto le quattro cattedre vacanti disponibili presentano teoricamente un numero particolarmente basso di candidati nell’eventualità della scelta del “concorso riservato”. Pertanto, considerati gli argomenti citati, si raggiunge la

DELIBERA n. 60 del 10/07/2024

Il Consiglio Accademico delibera di individuare come procedura di assunzione a tempo indeterminato dell’unica facoltà assunzionale di cui dispone, in virtù del DM prot. 9114 del 25/06/2024, la pubblicazione di Bando di “Concorso riservato” disciplinato dall’art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021.

La motivazione di tale scelta è data, secondo le determinazioni del Consiglio Accademico, dal raggiungimento del risultato con la maggiore certezza, il minor numero di azioni di contestazione e con il rispetto dell’economicità dell’azione amministrativa.

Proseguendo, sempre in riferimento a quanto richiesto dalla nota ministeriale prot. 9115 del 25/06/2024, il Consiglio Accademico è chiamato a individuare a quale cattedra vacante assegnare l’unica facoltà assunzionale di cui dispone. Alla data odierna risultano vacanti presso il Conservatorio di Como le seguenti quattro cattedre:

- CODD/05 – Pratica della lettura e pianistica per Didattica della musica
- CODI/16 – Tromba
- COME/06 – Multimedialità
- COMI/06 – Musica d’insieme jazz

Il Consiglio Accademico, consapevole dell’estrema delicatezza e importanza della decisione da prendersi, su suggerimento del Direttore che riporta quelli che sono stati i consigli individuati durante l’ultima Conferenza dei Direttori

– che si è tenuta il 27 e 28 giugno u.u.ss. presso il Conservatorio di Bologna – determina di appoggiarsi a criteri di ordine oggettivo al fine di raggiungere la decisione che permetta il minor coinvolgimento possibile sulla valutazione dei candidati alle cattedre vacanti.

Pertanto i pareri consultivi giunti in forma scritta o riferiti per via orale al Direttore da parte dei Dipartimenti interessati non vengono presi in considerazione dal Consiglio Accademico in quanto esclusivamente volti a perorare la bontà degli eventuali candidati alle procedure di assunzione. Tali pareri, infatti, risultano un potenziale criterio soggettivo – la valutazione del possibile docente destinatario di contratto a tempo indeterminato – che utilizzato metterebbe in seria difficoltà e imbarazzo la determinazione che il Consiglio Accademico è chiamato a raggiungere.

I criteri di ordine oggettivo, citati in Conferenza dei Direttori, applicabili alla situazione odierna del Conservatorio di Como sono *in primis* la già citata economicità dell'azione amministrativa che, nel caso specifico, porta a effettuare quella scelta che permetta di attuare il minor numero di procedimenti per il completamento dell'organico d'Istituto con docenti in servizio. Avendo già disponibili recenti graduatorie interne per l'assunzione a tempo determinato riguardanti due delle cattedre vacanti citate (Codd/05 e Codi/16) e non disponendo il Conservatorio di tali graduatorie in corso di validità per le rimanenti due cattedre vacanti (Come/06 e Comi/06) per il criterio oggettivo citato la facoltà assunzionale che comporta l'apertura di un nuovo procedimento da parte dell'Ente, porta a essere assegnata a una delle due cattedre prive di graduatoria.

Rimasta la scelta fra le cattedre “Come/06 – Multimedialità” e “Comi/06 – Musica d'insieme jazz”, altro criterio oggettivo applicabile, sempre emerso in Conferenza dei Direttori, risulta essere la stabilizzazione dei Dipartimenti con docenti con contratto a tempo indeterminato.

Considerando che il Dipartimento di Jazz, composto da sei docenti, di cui cinque in forza a tempo indeterminato (83,33% in organico) e il Dipartimento di Musica elettronica, composto da tre docenti, di cui due in organico a tempo indeterminato (66,66% in organico), risulta evidente l'impatto di maggiore consistenza (33,33% rispetto a 16,66%) nella stabilizzazione del Dipartimento di Musica elettronica; pertanto, si giunge alla stesura della

DELIBERA n. 61 del 10/07/2024

il Consiglio Accademico assegna a “Come/06 – Multimedialità” l'unica facoltà assunzionale di cui dispone in virtù del DM prot. 9114 del 25/06/2024. L'individuazione è stata realizzata attraverso i seguenti criteri oggettivi, senza alcuna valutazione del merito dei possibili aspiranti ai SAD disponibili:

- economicità dell'azione amministrativa al fine di attuare il minor numero di procedimenti per il completamento dell'organico d'Istituto con docenti in servizio; pertanto delle 4 cattedre vacanti, Codd/05 – Codi/16 – Come/06 – Comi/06, delle prime due si dispone già di graduatoria recente per il tempo determinato;
- stabilizzazione dei Dipartimenti con docenti con contratto a tempo indeterminato; considerando che il Dipartimento di Jazz, composto da sei docenti, di cui cinque a tempo indeterminato (83,33% in organico) e il Dipartimento di Musica elettronica, composto da tre docenti, di cui due in organico a tempo indeterminato (66,66% in organico), l'impatto di stabilizzazione è a favore del SAD Come/06.

A seguito delle ultime deliberazioni si ritiene opportuno quindi attivarsi per disporre di graduatorie a tempo determinato nei SAD rimasti scoperti di docenza articolando la

DELIBERA n. 62 del 10/07/2024

il Consiglio Accademico delibera la pubblicazione di selezioni pubbliche per titoli per la formazione delle graduatorie di Istituto per gli insegnamenti di:

- Comi/06 – Musica d'insieme jazz

- COMJ/02 – Chitarra Jazz
- COTP/03 – Pratica e lettura pianistica

Dalle 17:00 prende parte alla riunione il rappresentante degli studenti Francesco Albarelli

6. Accordo quadro Music Academy of Suzhou University of Science and Technology.

Il Direttore illustra l'*Accordo quadro* (all. 1) di cooperazione e l'*Accordo specifico* (all. 2) fra il Conservatorio di Como e la *Music Academy of Suzhou University of Science and Technology* di Suzhou, Cina.

È prevista una preselezione, da parte della *Music Academy*, degli studenti che hanno conseguito il *Bachelor*, affinché possano frequentare il Corso singolo di Como con funzione propedeutica al Biennio. I costi dovranno includere sia la somministrazione della didattica individuale sia le spese di gestione degli uffici. Inoltre, si dovrà verificare la disponibilità dei docenti del Conservatorio di Como al fine di ospitare almeno sette studenti, con preferenza per quelli che suonano strumenti ad arco, strumenti a fiato, e non solo pianisti e/o cantanti. Sono disponibili anche corsi di Direzione di coro, Composizione e Musica elettronica. A conclusione del Corso singolo sarà possibile accedere al Biennio soltanto tramite ordinario esame di ammissione. Inoltre, si prevede la possibilità di ospitare studenti italiani in Cina per periodo di studio di due settimane, con pernottamento nella residence universitaria di Suzhou.

Dopo breve discussione il Consiglio Accademico giunge alla stesura della

DELIBERA n. 63 del 10/07/2024

Il Consiglio accademico approva i testi dell'*Accordo quadro* (all. 1) e dell'*Accordo specifico* (all. 2) con la *Music Academy of Suzhou University of Science and Technology* di Suzhou, Cina.

7. Accordo quadro Hanzhou LangYin Art Training School;

Il Direttore illustra l'*Accordo quadro* (all. 3) con la *Hanzhou LangYin Art Training School* di Hanzhou, Cina, finalizzato a promuovere l'interscambio accademico, culturale e di produzione fra il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como e lo *Zhejiang Conservatory of Music* di Zhejiang. Tale accordo è diretto a incentivare, facilitando gli scambi didattici, culturali e di produzione tra studenti e docenti soprattutto per le due ultime istituzioni citate.

Sono previsti corsi di breve durata (5 settimane) di studenti cinesi con contratti per conto terzi; trasferte di docenti del Conservatorio di Como per masterclass e preselezioni di studenti cinesi; trasferte di studenti del Conservatorio di Como per concerti o brevi periodi di studio presso lo *Zhejiang Conservatory of Music* di Zhejiang. Dopo breve discussione il Consiglio Accademico giunge alla stesura della

DELIBERA n. 64 del 10/07/2024

Il Consiglio accademico approva il testo dell'*Accordo quadro* (all. 3) con la *Hanzhou LangYin Art Training School* di Hanzhou, Cina, per lo sviluppo di scambi accademici e culturali nei settori della didattica accademica, della produzione e della ricerca con lo *Zhejiang Conservatory of Music* di Zhejiang.

8. Dottorati di ricerca;

Il Direttore riassume quanto accaduto in questo ultimo mese che ha portato alla data odierna, termine ultimo per l'invio di richiesta di accreditamento dei corsi di Dottorato. Il Conservatorio di Como disponeva di due borse di

Dottorato in virtù del DM 629/2024, ciascuna del valore di € 70.000, e di due borse di Dottorato in virtù del DM 630/2024 – dottorati innovativi per le imprese – ciascuna del valore di € 60.000, che dovevano essere integrate con cofinanziamento esterno di € 10.000. Di queste ultime due, si è riusciti a concretizzare soltanto un finanziamento, pertanto il Direttore comunica che, al fine di evitare quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del DM 630/2024, che in assenza di cofinanziamento la borsa si trasforma in dottorato *ex* DM 629/2024 ma a totale finanziamento del bilancio del Conservatorio, si è provveduto a ufficiale notifica al MUR di rinuncia di una borsa *ex* DM 630/2024.

Delle rimanenti borse si è provveduto a stipulare apposite convenzioni con altri Conservatori capofila di seguito riassunte:

- Una borsa di Dottorato *ex* DM 629/2024 con il DIN (Dottorati di Interesse Nazionale) con il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto;
- Una borsa di Dottorato *ex* DM 629/2024 e una borsa di Dottorato *ex* DM 630/2024 con il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

Con molte perplessità, è emerso in Conferenza dei Direttori che la compilazione della piattaforma informatica per la richiesta di accreditamento non richiedeva di caricare delibere degli organi collegiali, tuttavia il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito a quanto realizzato; si giunge pertanto alla seguente

DELIBERA n. 65 del 10/07/2024

Il Consiglio accademico delibera la destinazione delle borse di Dottorato attribuite in virtù dei DD.MM. 629 e 630/2024 così come segue:

- una borsa di Dottorato *ex* DM 629/2024 con il DIN (Dottorati di Interesse Nazionale) con il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto;
- una borsa di Dottorato *ex* DM 629/2024 e una borsa di Dottorato *ex* DM 630/2024 con il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

Contestualmente avalla la decisione di rinunciare a una borsa di Dottorato *ex* DM 630/2024 al fine di evitare quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del DM 630/2024.

9. Regolamento Whistleblowing;

Il Direttore, su richiesta del Direttore Amministrativo, presenta il testo del Regolamento *Whistleblowing* (all. 4) per parere consultivo, pertanto con la presente

DELIBERA n. 66 del 10/07/2024

Il Consiglio accademico delibera il proprio parere consultivo approvando il testo del Regolamento *Whistleblowing* (all. 4) e invia al CdA per le determinazioni di competenza.

10. Convenzione con Associazione Creamusica;

Il Direttore relaziona sulle interlocuzioni che sono servite a determinare la disponibilità a concretizzare la convenzione (all. 5) con l'Associazione *Creamusica* di Busto Garolfo, quale scuola territoriale che aderisce ai programmi di studio dei corsi pre-AFAM del Conservatorio di Como, giungendo alla



DELIBERA n. 67 del 10/07/2024

Il Consiglio accademico delibera di approvare la convenzione (all. 5) con l'Associazione Creamusica di Busto Garolfo.

11. Comunicazioni del Direttore;

Non vengono riportate a verbale sostanziali comunicazioni.

12. Varie ed eventuali.

Nulla da segnalare.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione si scioglie alle ore 20:00

F.to il verbalizzante
M.o Domenico Innominato

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993*

F.to il Presidente
M.o Vittorio Zago

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993*

Accordo di cooperazione tra la Suzhou University of Science and Technology in Cina e il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como in Italia

Il presente accordo quadro è stato istituito per promuovere l'interscambio accademico e culturale collaborativo tra la Suzhou University of Science and Technology e il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como con l'obiettivo di migliorare le relazioni tra le istituzioni e di sviluppare gli scambi accademici e culturali nei settori dell'istruzione, della ricerca e di altre attività, la Suzhou University of Science and Technology e il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como accettano di cooperare e lavorare insieme per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Le aree di cooperazione includeranno tutti quei programmi finalizzati al raggiungimento di questi obiettivi.

Tali programmi potranno includere:

1. Scambi di studenti con riconoscimento di crediti formativi;
2. Scambi di docenti per brevi periodi di docenza e/o di masterclass;
3. Scambi dello staff amministrativo per brevi periodi;
4. Progetti di ricerca comune;
5. Scambi culturali o di produzione concertistica, anche a organizzazione congiunta;
6. Articolazione condivisa di percorsi verticali di formazione degli studenti (a titolo esemplificativo 3+1+2 = Triennio presso Suzhou University of Science and Technology + Un anno di corso singolo presso Conservatorio di Como + Biennio presso Conservatorio di Como; oppure altre formule di percorso verticale);
7. Organizzazione, da parte del Conservatorio di Como, attraverso contratti contemplati dal Regolamento per conto terzi, di corsi o altre attività accademiche e concertistiche su richiesta della Suzhou University of Science and Technology;

In particolare, le rispettive specializzazioni di cooperazione si individuano per quanto:

- la **Suzhou University of Science and Technology**: Esecuzione musicale; Educazione musicale.

- il **Conservatorio di Musica “G. Verdi”** di Como: canto (canto lirico); pianoforte (pianoforte contemporaneo/clavicembalo e tastiere storiche/maestro collaboratore); strumenti a fiato; strumenti a corda; strumenti a percussione; composizione; direzione di coro; musica da camera e musica vocale da camera;

La Suzhou University of Science and Technology e il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como stabiliscono di attuare un progetto di cooperazione con le seguenti finalità:

- Coltivare talenti dell’esecuzione musicale con una visione internazionale;
- Promuovere la condivisione di risorse educative di alta qualità tra le due istituzioni;
- Promuovere la costruzione e lo sviluppo delle discipline e delle specializzazioni delle due istituzioni;
- Coltivare talenti internazionalizzati con solide basi professionali nell’esecuzione musicale, con conoscenze teoriche avanzate, con forti capacità pratiche e con qualità innovative;
- Entrambe le parti del progetto di cooperazione lavoreranno insieme per far sì che i diversi progetti raggiungano i buoni risultati previsti.

Le istituzioni firmatarie del presente atto rinviando a più dettagliate singole convenzioni per concretizzare metodi e contenuti della collaborazione, definendo, in particolare:

- Doveri e responsabilità delle parti, anche di tipo economico
- Programma di studio accademico
- Requisiti di ammissione per gli studenti in relazione al corso richiesto
- Tipologia di riconoscimento del percorso formativo svolto
- Attuazione dell’insegnamento
- Requisiti accademici
- Verifiche di competenza degli studenti
- Organizzazione degli insegnanti
- Libri di testo

- Valutazione dell'insegnamento e garanzia di qualità
- Mantenimento degli standard accademici
- Piani d'iscrizione

Il presente accordo di progetto (contenente testi in cinese e italiano) sarà firmato in due copie, una per ciascuna parte, e i tre testi avranno lo stesso effetto legale. L'accordo entrerà in vigore alla data della firma e sarà valido per tre anni. In assenza di obiezioni dopo la data di scadenza, l'accordo sarà automaticamente rinnovato per altri tre anni.

Qualsiasi altra questione non contemplata nel presente accordo sarà discussa dalle parti separatamente.

Suzhou University of Science and Technology	Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como
Cina, lì,	Italia, lì,
Data:	Data:
Firma:	Firma:
Timbro ufficiale	Timbro ufficiale

**Accordo di articolazione condivisa di percorso verticale
di formazione per studenti (3+1+2)**

tra

University of Science and Technology in Cina

e il

Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como in Italia

Parte A: *Suzhou University of Science and Technology in Cina*

Parte B: *Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como in Italia*

In base all'Accordo Quadro di Amicizia e Cooperazione firmato tra *Suzhou University of Science and Technology* in Cina e il *Conservatorio di Musica “G. Verdi”* di Como in Italia, si intende cooperare per la realizzazione di un programma di articolazione di percorso verticale di formazione per studenti "3+1+2" e pertanto si firma il presente accordo. I dettagli dell'accordo sono i seguenti:

I. Specializzazioni su cui Collaborare

Suzhou University of Science and Technology: Esecuzione musicale; Educazione musicale.

Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como: Canto (canto lirico); Pianoforte (Pianoforte contemporaneo / Clavicembalo e tastiere storiche / Maestro collaboratore); Strumenti a fiato; Strumenti a corda; Strumenti a percussione; Composizione; Direzione di coro; Musica da camera e Musica vocale da camera.

II. Modalità di cooperazione

Nella modalità 3+1+2, gli studenti che vogliono aderire al progetto (studio universitario) studieranno la lingua italiana e i corsi base presso la *Suzhou University of Science and Technology* per i primi tre anni (sei semestri), gli studenti con una buona conoscenza della lingua italiana svolgeranno un anno di studio di “Corso singolo” presso il *Conservatorio di Musica “G. Verdi”* di Como al quarto anno (settimo, ottavo semestre). Gli studenti che completeranno il “Corso singolo” presso il *Conservatorio di Musica “G. Verdi”* di Como potranno immatricolarsi al biennio solo dopo aver superato l'esame di ammissione organizzato dal *Conservatorio di Musica “G. Verdi”* di Como.

III. Diploma e laurea

1. Gli studenti del progetto completeranno il corso di laurea triennale presso la *Suzhou University of Science and Technology*, dalla quale riceveranno il diploma e il certificato di laurea triennale.
2. Gli studenti completeranno il corso accademico di secondo livello presso il *Conservatorio di Musica “G. Verdi”* di Como, riceveranno da quest'ultimo il Diploma (equiparato a Laurea magistrale) che sarà legalizzato dal *Chinese Service Center for Scholarly Exchange* (CSCSE) al loro ritorno in Cina.

IV. Requisiti di selezione e di ammissione

Gli studenti che possono partecipare al programma di articolazione di percorso verticale di formazione per studenti “3+1+2” devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. **I requisiti di selezione per lo studio di “Corso singolo”:** gli studenti del progetto prima di partire per l'Italia devono conseguire il livello B1 della lingua italiana. La media dei GPA dei corsi obbligatori

previsti dal piano didattico della *Suzhou University of Science and Technology* dovrà essere pari o maggiore di 3.0.

2. I requisiti di selezione per corso accademico di secondo livello: gli studenti del progetto potranno immatricolarsi al corso accademico di secondo livello solo se avranno conseguito un livello B2 della lingua italiana durante la partecipazione al “Corso singolo” e se riusciranno a superare l’esame di ammissione organizzato dal *Conservatorio di Musica “G. Verdi”* di Como.

V. Tassa d'iscrizione e altre spese

1. Le tasse d'iscrizione al “Corso singolo” e la sua regolamentazione sarà regolato da apposito contratto per conto terzi, da valutare anno per anno, fra *Suzhou University of Science and Technology* e il *Conservatorio di Musica “G. Verdi”* di Como. Le tasse di immatricolazione al corso accademico di secondo livello saranno conformi a quelle stabilite dal conservatorio (l’importo totale potrebbe variare in base al tasso di cambio RMB/Euro in tempo reale).

2. La formazione linguistica degli studenti del progetto verrà organizzata dalla scuola Basilico Suzhou presso le aule della *Suzhou University of Science and Technology*. Tutti gli studenti al termine del corso saranno tenuti a sostenere l'esame di lingua italiana CELI 2, organizzato dal distretto Basilico Suzhou durante il terzo anno di studi in Cina. Le quote d'iscrizione al corso di lingua e all’esame saranno a carico degli studenti.

VI. Diritti e obblighi di entrambe le parti

(I) Diritti e obblighi della *Suzhou University of Science and Technology*

1. La *Suzhou University of Science and Technology* ha la facoltà di raccogliere la documentazione del percorso di studi svolto presso il *Conservatorio di Musica “G. Verdi”* di Como al fine di verificare le discipline inserite nel piano di studi.

2. *Suzhou University of Science and Technology* ha la facoltà di proporre un proprio relatore o correlatore per la prova finale (tesi) dello studente, in accordo con il *Conservatorio di Musica “G. Verdi”* di Como.

(II) Diritti e obblighi del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como

1. Il *Conservatorio di Musica “G. Verdi”* di Como ha l'obbligo di fornire agli studenti del progetto tutti i documenti della sua immatricolazione utili all'ottenimento del visto di studio.

2. Il *Conservatorio di Musica “G. Verdi”* di Como valuterà l'andamento didattico degli studenti durante il loro percorso di studio in Italia.

3. Il *Conservatorio di Musica “G. Verdi”* di Como ha l'obbligo di garantire la realizzazione e la fattibilità del “Corso singolo” e la qualità dell'insegnamento. Il “Corso singolo” garantisce allo studente 27 ore di lezione individuale durante un anno accademico (vengono conteggiate anche le lezioni in cui lo studente risulta assente) e la frequenza dei corsi collettivi. Se il livello dello studente lo permette, anche le lezioni di orchestra e le produzioni concertistiche del Conservatorio.

VII. Le parti riconoscono e concordano che

1. le tasse universitarie in Cina e la quota d'iscrizione al “Corso singolo” spettano allo studente.

2. Inoltre, altre spese, quali la tassa d'immatricolazione al corso accademico di secondo livello presso il *Conservatorio di Musica “G. Verdi”* di Como, il viaggio, l'alloggio, l'assicurazione sanitaria, i libri di testo,

i costi per la richiesta del passaporto, del visto, l'assistenza in Italia e le spese di soggiorno spettano allo studente.

3. Le parti riconoscono e concordano che queste disposizioni non impediscono agli studenti di richiedere borse di studio alla Suzhou University of Science and Technology o al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, ma non ne garantiscono l'ottenimento.

4. Gli studenti del progetto sono tenuti a stipulare in anticipo un'assicurazione sanitaria per l'estero in conformità ai requisiti stabiliti dal governo italiano, (che copra la durata del loro soggiorno in Italia), al fine di richiedere con successo un visto di studio.

5. La scuola Basilico Suzhou si occupa di tutte le pratiche relative alla richiesta del visto di studio per gli studenti del progetto e della loro assistenza in Italia, tra cui la richiesta del permesso di soggiorno, e del codice fiscale, la ricerca di alloggi adeguati e sicuri (come camera singola, ecc.), fornendo agli studenti un corso di formazione sulla sicurezza personale, patrimoniale e sui viaggi in Italia.

VIII. Altre questioni

Il presente accordo di progetto (contenente testi in cinese e italiano) sarà firmato in due copie, una per ciascuna parte, e i due testi avranno lo stesso effetto legale. L'accordo entrerà in vigore alla data della firma e sarà valido per tre anni. In assenza di obiezioni, dopo la data di scadenza l'accordo sarà automaticamente rinnovato per altri tre anni.

Qualsiasi altra questione non contemplata nel presente accordo sarà discussa dalle parti separatamente.

Data Rettore Jiang Pengpeng Firma: <i>Suzhou University of Science and Technology</i> Timbro ufficiale	Data Direttore M.o Vittorio Zago Firma: <i>Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como</i> Timbro ufficiale
--	--

**Accordo quadro fra la
Hangzhou LangYin Art Training School e il
Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como in Italia**

Art. 1

Il presente accordo quadro è istituito per promuovere l'interscambio accademico e culturale tra la Hangzhou LangYin Art Training School e il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como con l'obiettivo di incentivare e favorire le relazioni tra le due istituzioni e fra il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como e il Zhejiang Conservatory of Music di Hangzhou. L'intento è di sviluppare scambi accademici e culturali nei settori della didattica accademica, della produzione e della ricerca. Le aree di cooperazione includeranno tutti quei programmi finalizzati al raggiungimento di questi obiettivi.

Tali programmi potranno includere:

1. Scambi di studenti fra il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como e il Zhejiang Conservatory of Music di Hangzhou con possibile riconoscimento di crediti formativi;
2. Scambi di docenti fra il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como e il Zhejiang Conservatory of Music di Hangzhou per brevi periodi di docenza e di masterclass;
3. Scambi di docenti fra il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como e il Zhejiang Conservatory of Music di Hangzhou o la Hangzhou LangYin Art Training School per brevi periodi di pre-selezioni di studenti;
4. Scambi dello staff amministrativo per brevi periodi;
5. Progetti di ricerca comune fra il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como e il Zhejiang Conservatory of Music di Hangzhou;
6. Scambi culturali o di produzione concertistica, anche a organizzazione congiunta fra il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, il Zhejiang Conservatory of Music di Hangzhou e la Hangzhou LangYin Art Training School;
7. Organizzazione, da parte del Conservatorio di Como, attraverso contratti contemplati dal Regolamento per conto terzi, di corsi o altre attività accademiche e concertistiche su richiesta del Zhejiang Conservatory of Music di Hangzhou o su richiesta della Hangzhou LangYin Art Training School;

In particolare la Hangzhou LangYin Art Training School e il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como stabiliscono già quanto segue negli articoli da 2 a 6 del presente accordo quadro.

Art. 2

Pre-selezioni studenti cinesi

Il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como affida alla Hangzhou LangYin Art Training School la responsabilità della promozione e dell'organizzazione di pre-selezioni di studenti cinesi che intendono sostenere esami di ammissione, oppure pre-selezioni di studenti cinesi che intendono sostenere periodi di studio organizzati con contratto per conto terzi, presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como.

Le Commissioni di pre-selezione saranno costituite da docenti del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como e alla eventuale presenza di almeno un rappresentante della Hangzhou LangYin Art Training School oppure del Zhejiang Conservatory of Music di Hangzhou. La data, l'orario e il luogo delle audizioni saranno stabiliti di comune accordo fra le Istituzioni.

Le spese relative ai costi dei professori del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como per partecipare alle pre-selezioni degli studenti (biglietto aereo Italia/Cina, vitto, alloggio) sono a carico della Hangzhou LangYin Art Training School. Il compenso professionale per i professori del Conservatorio è a carico della Hangzhou LangYin Art Training School e sarà versato al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como a seguito di apposito contratto per conto terzi.

Il Conservatorio di Como non sarà coinvolto nel sostenere le quote di iscrizione alla partecipazione alle prove di pre-selezione dei candidati.

Art. 3

Attività dei docenti del Conservatorio di Como

La Hangzhou LangYin Art Training School organizza e promuove l'invito a Hangzhou di docenti del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como presso il Zhejiang Conservatory of Music di Hangzhou o la Hangzhou LangYin Art Training School per tenere lezioni e/o masterclass dedicate a studenti cinesi, così come brevi corsi di formazione, anche periodica, per docenti.

Tutte le spese relative ai costi e ai compensi professionali rivolte ai docenti per la realizzazione delle attività suddette sono formalizzate attraverso apposito contratto per conto terzi e a carico della Hangzhou LangYin Art Training School.

Art. 4

Trasferte di studenti cinesi per periodi di studio

Sono previsti brevi periodi di studio – corsi singoli di durata breve – di studenti cinesi del Zhejiang Conservatory of Music di Hangzhou o della Hangzhou LangYin Art Training School presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como per una durata indicativa di cinque settimane, ma potranno essere concordate anche durate differenti.

È possibile, in relazione alla durata del periodo di studio, che siano organizzate pre-selezioni di tali studenti secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente accordo quadro.

La Hangzhou LangYin Art Training School si occuperà delle spese relative alle trasferte degli studenti cinesi (biglietto aereo Italia/Cina/Italia, vitto, alloggio) e dei compensi da attribuire ai docenti

del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como. Le condizioni dei corsi previste dal presente articolo saranno formalizzate con apposito contratto per conto terzi.

Il Conservatorio di Como potrà affidare i corsi all’interno del monte ore dei propri docenti se il monte ore stesso non sarà completato dall’ordinaria attività didattica del Conservatorio di Como.

Art. 5

Trasferte di studenti del Conservatorio di Como per periodi di studio

In analogia possono essere previsti brevi periodi di studio di studenti del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como presso lo Zhejiang Conservatory of Music di Hangzhou per una durata da una a cinque settimane.

La pre-selezione di tali studenti verrà concordata di comune accordo fra i due istituti.

La Hangzhou LangYin Art Training School si occuperà delle spese relative alle trasferte degli studenti del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como (biglietto aereo Italia/Cina, vitto, alloggio).

Art. 6

Trasferte di studenti del Conservatorio di Como per concerti

La Hangzhou LangYin Art Training School si impegna ad accogliere ogni anno almeno uno studente o una formazione cameristica del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como per uno o più concerti da tenersi all’interno dello Zhejiang Conservatory of Music; altri concerti oltre a quello previsto all’interno dello Zhejiang Conservatory of Music potranno essere organizzati in altro teatro o auditorium della città di Hangzhou o città limitrofe. Tale trasferta avrà una durata indicativa massima di una settimana.

Gli studenti saranno accompagnati nella loro trasferta da una delegazione – da uno fino a tre rappresentanti – del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como anche quale visita istituzionale o per masterclass presso lo Zhejiang Conservatory of Music.

La Hangzhou LangYin Art Training School si occuperà delle spese relative alle trasferte degli studenti e della delegazione, con eventuale compenso per loro prestazione professionale, del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como (biglietto aereo Italia/Cina/Italia, vitto, alloggio). Ulteriori dettagli potranno essere concordati dalle parti di volta in volta.

Art. 7

Le istituzioni firmatarie del presente atto rinviando a più dettagliate singole convenzioni o contratti per conto terzi per concretizzare metodi e contenuti della collaborazione, definendo in tutto o in parte:

- Doveri e responsabilità delle parti, anche di tipo economico
- Programma di studio accademico
- Requisiti di ammissione e accademici per gli studenti in relazione al corso richiesto
- Attuazione dell’insegnamento

- Verifiche di competenza degli studenti al termine dei percorsi di studio
- Organizzazione degli insegnanti
- Piani d'iscrizione

Art. 8

Il presente accordo quadro (contenente testi in cinese e italiano) sarà firmato in due copie, una per ciascuna parte, e i due testi avranno lo stesso effetto legale. L'accordo entrerà in vigore alla data della firma e sarà valido per tre anni. In assenza di obiezioni dopo la data di scadenza, l'accordo sarà automaticamente rinnovato per altri tre anni.

Qualsiasi altra questione non contemplata nel presente accordo sarà discussa dalle parti separatamente e saranno stipulati appositi accordi supplementari.

Data	Data
Direttore	Direttore M ^o Vittorio Zago
Hangzhou LangYin Art Training School	Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como
Timbro ufficiale	Timbro ufficiale



REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Ai sensi del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023

«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.»

1. QUADRO NORMATIVO
2. DEFINIZIONI
3. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE
4. LA SEGNALAZIONE INTERNA
 - 4.1 Oggetto
 - 4.2 Contenuto
 - 4.3 Segnalazioni in forma anonima
 - 4.4 Destinatario della segnalazione
 - 4.5 Modalità di trasmissione della segnalazione
5. VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE. ADEMPIMENTI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. LA SEGNALAZIONE ESTERNA
7. DIVULGAZIONE PUBBLICA
8. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE
9. PROTEZIONE DEI DATI E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
10. PROVVEDIMENTI DECISIONALI
11. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)
 - 11.1 Obbligo di riservatezza
 - 11.2 Divieto di discriminazione
 - 11.3 Tutele in ambito giuslavoristico
12. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER
13. SISTEMA DISCIPLINARE
14. DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. QUADRO NORMATIVO E RATIO DEL REGOLAMENTO

La tutela del dipendente (inizialmente solo pubblico, successivamente anche privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è stata introdotta da alcune convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere. Il legislatore italiano ha recepito tali sollecitazioni dapprima limitatamente all'ambito della P.A. e del pubblico impiego, e poi, con la Legge 30 novembre 2017 n. 179, anche con riferimento al settore privato ed ai relativi rapporti di lavoro. In ultimo, con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è stata data attuazione alla direttiva UE/2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 che abroga la disciplina previgente e riscrive in maniera unitaria l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Con il presente Regolamento il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Como (di seguito anche solo come "Conservatorio") – richiamando quanto già previsto nel P.I.A.O – intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi o incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

L'obiettivo perseguito dall'Ente è, pertanto, quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento. Il procedimento di gestione della segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione ed in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell'istituto del whistleblowing. In tale ottica la segnalazione di illeciti è un atto di manifestazione di senso civico, in quanto il dipendente che nell'esercizio delle sue funzioni denuncia violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

2. DEFINIZIONI

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento alla persona che segnala, divulga ovvero denuncia, attraverso gli specifici canali previsti dal D.lgs. 24 del 2023, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce all'emersione di situazioni di illecito, degenerazione e malfunzionamenti del sistema interno all'ente di appartenenza e, inoltre, partecipa al processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Ente e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing, a sua volta, è la procedura volta a regolamentare ed incentivare le segnalazioni attraverso la rigorosa salvaguardia del segnalante, a cui viene riconosciuta una funzione sociale di tutela dell'integrità dell'ente e, conseguentemente, degli interessi della collettività.

3. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli Enti del settore pubblico tenuti a rispettare la disciplina in materia di Whistleblowing sono:

- Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali e di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 165/2001;
- Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- Società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c., anche se quotate;
- Società in house, anche se quotate;
- Organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016;
- Concessionari di pubblico servizio.

Le segnalazioni possono essere effettuate da tutti i dipendenti e da chiunque intrattenga un rapporto giuridico di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.Lgs. 24/2023¹.

L'Ente si adopera affinché tutti i soggetti interessati vengano messi nella condizione di conoscere il contenuto del presente Regolamento.

4. LA SEGNALEZIONE INTERNA

4.1 Oggetto.

Ai sensi della normativa vigente, la segnalazione può avere ad oggetto qualsiasi condotta illecita, prevista sia dalla normativa nazionale sia da quella dell'Unione europea, aventi natura amministrativa, contabile civile o penale lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità del Conservatorio².

¹ **Comma 3.** Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Comma 4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La segnalazione non può in ogni caso riguardare doglianze di carattere personale del suo autore o rivendicazioni, istanze e/o lamentele che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali valgono le modalità ordinarie previste dalla regolamentazione in materia giuslavoristica e di risorse umane o più in generale rivendicazioni, istanze e/o lamentele della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo non potranno formare oggetto di segnalazione condotte di mobbing o discriminatorie o meri conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore).

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il whistleblower sia venuto direttamente a conoscenza e quindi:

- quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito;
- notizie acquisite, anche casualmente, in ragione e/o in occasione dello svolgimento delle mansioni lavorative;
- informazioni di cui il dipendente sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito.

Il decreto non pregiudica inoltre l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'UE. In particolare, restano ferme le disposizioni nazionali o dell'UE su:

1. Informazioni classificate
2. Segreto professionale forense
3. Segreto professionale medico
4. Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali
5. Norme di procedura penale
6. Autonomia e indipendenza della magistratura
7. Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica
8. Esercizio dei diritti dei lavoratori

Quanto ai fatti denunciati, è auspicabile che il segnalante, in base alle proprie conoscenze e in buona fede, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nell'accezione sopra indicata.

Come detto le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

In virtù delle disposizioni del decreto che individuano i soggetti legittimati a segnalare, divulgare, denunciare, l'accezione da attribuire al "contesto lavorativo" deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con l'Ente.

Occorrerà, pertanto, far rientrare in tale contesto anche coloro che hanno instaurato con il Conservatorio altri tipi di rapporti giuridici come ad esempio i consulenti, i collaboratori, i volontari, i tirocinanti ecc. Ciò anche quando si tratti di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento

² A mero titolo esemplificativo violazioni di disposizioni normative nazionali possono essere:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

Mentre violazione di disposizioni normative europee possono essere:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi a determinati settori (es. protezione dei consumatori);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni, ovviamente, siano state acquisite nel corso del rapporto stesso. Pertanto, a rilevare sarà l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'Ente nel quale il primo opera, relazione che potrà pertanto riguardare attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

4.2 Contenuto

Il segnalante (whistleblower) deve fornire tutti gli elementi utili a sua conoscenza, affinché sia possibile procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti denunciati.

A tal fine, la segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, così da agevolare l'emersione di condotte potenzialmente illecite.

In particolare, la segnalazione deve contenere:

- (a) l'identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica professionale, sede di lavoro e recapiti; in ogni caso il Conservatorio avrà cura di chiedere al segnalante se si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.
- (b) la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- (c) le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute;
- (d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciuti;
- (e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- (f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- (g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Qualora il segnalante ne abbia la disponibilità, la segnalazione deve essere corredata da eventuale documentazione di supporto.

4.3 Segnalazioni in forma anonima

Qualora il Conservatorio dovesse ricevere delle segnalazioni anonime circostanziate le stesse verranno equiparate a segnalazioni ordinarie.

Viceversa qualora la segnalazione anonima sia del tutto generica il Conservatorio non sarà tenuto a prenderla in considerazione e al whistleblower anonimo non si applicheranno le tutele previste dall'art. 17 del D.lgs. n.24/2023.

Purtuttavia, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che dovesse aver comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni potrà beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Qualora il Conservatorio dovesse ricevere attraverso canali interni segnalazioni anonime provvederà a conservare tale documentazione per cinque anni a decorrere dalla data di ricezione di tale segnalazione così da renderne possibile il reperimento nel caso in cui il segnalante dovesse successivamente comunicare ad ANAC di aver subito misure ritorsive proprio a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

4.4 Destinatario della segnalazione

Il Conservatorio ha ritenuto opportuno, conforme e coerente alle previsioni normative individuare nel RPCT il soggetto deputato alle attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, con il compito di:

- assicurare il corretto funzionamento delle procedure,
- riferire direttamente e senza indugio al C.d.A. le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti, e salvi i casi di conflitto di interesse laddove la segnalazione sia rivolta nei confronti di soggetti appartenenti al C.d.A.

Tale soggetto sarà preventivamente e debitamente formato ed assicurerà imparzialità ed indipendenza nell'espletamento dell'incarico assegnatogli.

4.5 Modalità di trasmissione della segnalazione - canali interni

Le segnalazioni potranno essere inviate all'RPCT, utilizzando una delle modalità di seguito elencate:

- utilizzando la Piattaforma di WhistleblowingPA per l'invio delle segnalazioni - in modalità telematica - di fatti illeciti con tutela dell'identità del segnalante reperibile al link: <https://conservatoriocomo.whistleblowing.it/>
- in forma orale mediante incontro diretto con il RPCT da svolgersi entro 15 giorni dalla richiesta del whistleblower. La richiesta dovrà pervenire all'indirizzo mail _____ e dovrà contenere la sola dicitura nell'oggetto: "RICHIESTA APPUNTAMENTO", mentre nel body della mail potranno essere inseriti solo ed esclusivamente i dati di contatto da utilizzare per fissare l'incontro, mentre non dovrà essere riportato nulla che abbia ad oggetto la segnalazione. Il RPCT dovrà cancellare entro il giorno successivo alla fissazione dell'incontro ed in caso di impossibilità a fissare l'incontro, decorsi 15 giorni dalla sua ricezione.

Qualora la segnalazione dovesse avere ad oggetto un comportamento addebitato al RPCT, la stessa potrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante incontro personale con quest'ultimo da svolgersi entro un termine ragionevole dalla richiesta del whistleblower.

In ogni caso il contenuto della segnalazione è accessibile esclusivamente al soggetto preposto alla ricezione della stessa.

Nel caso in cui la segnalazione sia effettuata ad un soggetto diverso da quello competente, l'organo ricevente ha l'onere di trasmettere la segnalazione - entro sette giorni dal suo ricevimento - al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

5. VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE INTERNA. ADEMPIMENTI

Ricevuta la segnalazione, l'RPCT comunica al segnalante - entro sette giorni dalla data di ricezione e preferibilmente attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione - un avviso di ricevimento della segnalazione e l'avvio del procedimento di esame.

Esaminata la segnalazione, l'RPCT, ove la stessa risulti:

- inammissibile per carenza dei requisiti (cfr. pag. 4.2 del presente Regolamento) minimi necessari per assurgere al rango di "segnalazione" (a mero titolo di esempio: mancata enunciazione dei fatti, o relativa genericità, tale da non consentirne la comprensione; allegazione di documentazione del tutto distonica o inconferente rispetto ai fatti esposti; produzione di sola documentazione senza alcuna segnalazione di condotte illecite o irregolarità, etc.),
- manifestamente infondata già alla luce del suo tenore letterale (a mero titolo di esempio: perché riguardante mere doglianze,

provvede alla relativa archiviazione motivata, con contestuale conclusione del procedimento, dandone comunicazione al segnalante (preferibilmente attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione).

Se in questa o in una successiva fase del procedimento, l'RPCT valuta che l'infondatezza della segnalazione possa derivare da dolo o colpa grave del segnalante, informa tempestivamente il

C.d.A. affinché valuti l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di competenza.

Laddove la segnalazione non risulti inammissibile o manifestamente infondata, l'RPCT - sempre nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza - procede alla relativa analisi, operandone una valutazione in termini di rilevanza e gravità (quest'ultima desunta dall'idoneità del fatto segnalato a produrre considerevoli effetti dannosi, tenuto conto della significatività della violazione e del suo grado di offensività o pericolosità; a titolo esemplificativo, possono rilevare ai fini della connotazione della gravità della violazione le relative sanzioni di carattere penale o amministrativo).

In questa fase l'RPCT può effettuare, anche per il tramite di altre funzioni od organi di controllo, ogni attività ritenuta opportuna all'accertamento ed approfondimento dei fatti oggetto di segnalazione.

Laddove - dall'attività di verifica di cui sopra - risulti effettivamente accertata una violazione, l'RPCT informa tempestivamente il C.d.A., al quali compete l'adozione di eventuali provvedimenti decisionali e disciplinari.

Nel caso di trasmissione della segnalazione al C.d.A. saranno inoltrati solo il contenuto della stessa e le risultanze degli accertamenti effettuati, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante.

In particolare, detta comunicazione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D.lgs. 24 del 10 marzo 2023.

Con l'adozione delle stesse cautele di cui sopra a garanzia dell'anonimato del whistleblower - ove ravvisi ragioni di urgenza e/o di opportunità - l'RPCT, in qualunque fase del procedimento (e quindi anche senza attendere l'esito delle proprie valutazioni) può riferire le informazioni rilevanti di cui sia venuto a conoscenza al C.d.A. che, ove necessario, adotterà i relativi provvedimenti.

La procedura in esame (dalla fase di ricezione della segnalazione all'eventuale informativa al C.d.A. per gli adempimenti di sua spettanza) deve essere conclusa nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento di cui al presente art. 5 o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, secondo criteri che tengano conto della gravità ed eventuale permanenza della violazione, al fine di evitare ulteriore pregiudizio per l'Ente.

Nel medesimo termine la figura designata a conoscere della segnalazione deve fornire riscontro sull'andamento del procedimento anche al soggetto segnalante.

6. SEGNALEZIONE ESTERNA

Ferma restando la preferenza della segnalazione attraverso il canale interno, ai sensi del nuovo D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna (i) per il tramite la piattaforma informatica attivata dall'Autorità nazionale anticorruzione (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/>), (ii) in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero (iii) su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) se il canale di segnalazione di cui al p.to 4 del presente Regolamento non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs. n. 24/2023;
- b) è già stata effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) se vi sono fondati motivi di ritenere che, in caso di segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d) se vi sono fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il D.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il legislatore tiene naturalmente conto dell'evoluzione dei mezzi di diffusione di massa includendovi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

La divulgazione pubblica delle violazioni dovrà comunque avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa successivamente beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- (i) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- (ii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- (iii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non verrà in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

Laddove, viceversa, dovesse divulgare violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consenta l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste in caso di ritorsioni.

8. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

9. PROTEZIONE DEI DATI E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

In base alle previsioni del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 24/2023, il titolare del trattamento (ovvero il Conservatorio) e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare, in particolare, i seguenti principi fondamentali:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»).
- Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»);
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio;
- Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»);
- Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»);
- Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni e del canale esterno di segnalazione, è di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al predetto principio di integrità e riservatezza. Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate;
- Definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti;
- Rendere ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati;
- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;

- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

In caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali da parte delle persone autorizzate o dei responsabili del trattamento, la responsabilità ricade in capo al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sotto la cui direzione dette persone hanno operato.

In tali casi, il Garante per la protezione dei dati personali può adottare di provvedimenti correttivi e, nei casi previsti dalla legge, applicare sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni amministrative non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziari. Le medesime violazioni possono inoltre rilevare sotto il profilo penale e dar luogo a responsabilità civile.

10. PROVVEDIMENTI DECISIONALI

Nel caso in cui le violazioni oggetto di segnalazione comportino l'assunzione di provvedimenti decisionali e/o disciplinari, gli stessi sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio. Nel caso in cui il whistleblower sia corresponsabile della violazione oggetto di segnalazione, il C.d.A. può valutare a suo favore la sussistenza di attenuanti, salvi i casi in cui la sua condotta risulti di particolare e comprovata gravità.

11. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

11.1 Obbligo di riservatezza

L'identità del segnalante e la riservatezza su tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura.

In particolare nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità del whistleblower è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.; nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del whistleblower non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; mentre nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In ogni caso, qualora l'identità del whistleblower venga rivelata, è onere dell'RPCT dare tempestivamente avviso alla persona segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

L'identità del whistleblower non è invece tutelata nel caso in cui:

- la segnalazione integri estremi di reato o di fatto illecito ex art. 2043 codice civile per aver agito con dolo o colpa grave
- il denunciante comunichi di non voler usufruire della tutela di riservatezza (espresso consenso);
- l'anonimato non sia comunque opponibile per legge.

La tutela di riservatezza vale anche nei confronti del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio. Chiunque, in ragione della funzione ricoperta nell'ambito del procedimento disciplinare, venga a conoscenza dell'identità del segnalante, è vincolato all'obbligo di riservatezza nei confronti dei soggetti estranei al procedimento stesso.

La violazione della tutela di riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, è fonte di responsabilità disciplinare/contrattuale.

Al di fuori dei casi (tassativamente previsti) in cui l'identità del whistleblower deve o può essere comunicata, la violazione del summenzionato obbligo di riservatezza, inclusa la divulgazione di informazioni in base a cui l'identità del segnalante si possa dedurre, è considerata una violazione della normativa di riferimento nonché del presente Regolamento ed è fonte di responsabilità disciplinare/contrattuale, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

11.2 Divieto di discriminazione e ritorsione

Il Conservatorio tutela il whistleblower da qualsiasi forma di ritorsione³ o discriminazione, Non saranno, in particolare, consentiti né tollerati atti o misure aventi effetti sulle condizioni di lavoro o sull'esercizio delle funzioni, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro peggiorative o, comunque, non tollerabili.

Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito ai sensi del presente Regolamento, è tenuto a darne tempestiva e circostanziata notizia circostanziata all'RPCT, che la segnalerà senza indugio al Consiglio di Amministrazione del Conservatorio. Quest'ultimo valuterà tempestivamente la necessità o, comunque, l'opportunità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della stessa.

Resta in ogni caso fermo ed impregiudicato il diritto del whistleblower e della sua organizzazione sindacale di riferimento di denunciare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, ove ne ricorrano gli estremi, all'Autorità Giudiziaria, le misure discriminatorie eventualmente subite.

11.3 Tutele in ambito giuslavoristico

Sono nulle eventuali misure ritorsive o discriminatorie, compresi i licenziamenti e il mutamento di mansioni, eventualmente assunte dal C.d.A. nei confronti del segnalante in una fase successiva alla denuncia e comunque per motivi connessi alla segnalazione.

Nel caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o all'adozione di ulteriori misure organizzative con effetti negativi sulle condizioni di lavoro del segnalante (quali, a titolo meramente esemplificativo, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti) il Datore di lavoro ha l'onere di dimostrare che esse sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

³ A titolo esemplificativo e non esaustivo con misure ritorsive si può intendere:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative; diretta o indiretta, per motivi originatisi a seguito della segnalazione.

11.4 Sistema di protezione per persone diverse dal whistleblower

Ai sensi del D.lgs. 24/2023, le misure di protezione di cui al Capo III (art. 16 e ss.) del Decreto si applicano altresì:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il whistleblower può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito.

12. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

Non è dovuta alcuna tutela a favore del whistleblower nel caso in cui effettui con dolo o colpa grave una segnalazione che si riveli manifestamente infondata ovvero qualora, attraverso la segnalazione stessa, incorra in responsabilità penale o civile.

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del «whistleblower» nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale (artt. 368 e 595 c.p.) o comunque illecita ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o pretestuose e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio, di intenzionale strumentalizzazione o, comunque di ricorso all'istituto del whistleblowing per finalità diverse da quelle previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

13. SISTEMA DISCIPLINARE

Sono fatte salve le sanzioni conseguenti all'accertata violazione del divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower nonché a carico del segnalante che, con una falsa denuncia, si renda responsabile di una delle condotte descritte al precedente paragrafo.

14. DIFFUSIONE

Il Conservatorio mette a disposizione sul proprio sito web istituzionale e in luoghi facilmente visibili sul posto di lavoro (bacheche, intranet interna etc.) il presente Regolamento e ogni informazioni utile sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne, affinché siano resi noti ai dipendenti e a chiunque che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattenga, un rapporto giuridico di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.lgs. 24/2023, gli strumenti a loro disposizione e le tutele loro riservate, allo scopo di favorire in ogni modo l'emersione di condotte illecite e la tutela dell'integrità dell'Ente



Via Carducci 8, 20038, Busto Garolfo (MI)
C.F.: 93032520152

Accordo di Convenzione

Tra

Associazione Creamusica con sede legale a Busto Garolfo, via Carducci, n. 8, C.F. 93032520152, d'ora in poi denominata (ove non diversamente precisato) "Creamusica", qui rappresentata dal Presidente pro tempore M^o Fabrizio Rabbolini, nato a Castellanza (VA) il 14/03/1978

e

Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi", con sede in Como, Via Cadorna n. 4, C.F. 95050750132, d'ora in poi denominato (ove non diversamente precisato) "Conservatorio", qui rappresentato dal Direttore pro tempore M^o Vittorio Zago, nato a Vigevano, il 31/01/1967

Viste

La delibera favorevole del direttivo del Consiglio Direttivo di Creamusica e la Delibera n. 67 del 10/07/2024 del Consiglio accademico del Conservatorio

Si conviene e si stipula quanto segue

Creamusica si impegna:

- § a indirizzare i propri allievi che intendono proseguire gli studi musicali a partecipare alle ammissioni finalizzate all'accesso ai corsi proposti dal Conservatorio;
- § a promuovere attività formative del Conservatorio, per la realizzazione di stage/masterclass o altre iniziative didattiche coerenti con gli sviluppi didattici previsti con il presente accordo, presso la Scuola, secondo modalità e accordi da definire in sede esecutiva;
- § a promuovere, oltre che pubblicizzare, le attività produttive oltre che formative del Conservatorio, anche in prospettiva di una condivisione di esperienze musicali tra cui gli allievi delle due istituzioni, secondo modalità e accordi da definire in sede esecutiva;
- § a vigilare, attraverso i propri organi di rappresentanza e amministrazione circa l'applicazione precisa e puntuale del presente accordo;
- § a favorire il processo formativo e di aggiornamento del proprio corpo docente, per la miglior comprensione dei programmi relativi alla formazione di fascia pre – accademica del Conservatorio,

strutturando all'interno della propria offerta formativa quanto ritenuto coerente per una funzionale condivisione dei programmi d'esame;

§ ad apporre – previo accordo preventivo tra le parti interessate – il logo del Conservatorio, per i corsi attivati dal Conservatorio stesso, non affiancabile a quello di altre istituzioni AFAM, nel corso di attività educative e promozionali aventi come oggetto gli sviluppi progettuali mutuati dal presente accordo d'intesa

Il Conservatorio da parte sua si impegna, viste le norme di riferimento:

§ Legge n.508/1999

§ Statuto del Conservatorio, artt. 1 c.2, 7, 2 c.3, 3 c.3

§ Regolamento didattico del Conservatorio, artt. 40 c.1, 41 c.1, 42

In virtù della delibera del Consiglio Accademico n. 67 del 10/07/2024

§ a cooperare con l'Accademia/scuola al fine di favorire l'accrescimento della qualità del servizio didattico, artistico e progettuale nel Territorio, garantendo la collaborazione tra i professori delle rispettive strutture didattiche;

§ a coordinare la comunicazione fra le parti perché, al di là dei canali di pubblica divulgazione, si stabilisca con l'Accademia/Scuola un rapporto di aggiornamento permanente sugli aspetti progettuali dei contenuti formativi oggetto del presente accordo;

§ a prevedere, per gli allievi dell'Accademia/Scuola l'applicazione di una tariffa agevolata sui contributi di iscrizione agli esami di Certificazione, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio;

§ ad approvare l'utilizzo della dicitura *in convenzione con il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como* – previo accordo preventivo tra le parti interessate – in via esclusiva non affiancabile a quello di altre istituzioni AFAM, nel corso di attività divulgative promozionali aventi come oggetto gli sviluppi progettuali mutuati dal presente accordo d'intesa.

Le parti convengono

§ di istituire un tavolo tecnico scientifico congiunto di vigilanza e monitoraggio del buon funzionamento della disciplina progettuale oggetto del presente accordo, con l'impegno di fissare i componenti che ne prenderanno parte;

§ che, in fase di prima applicazione, il tavolo congiunto sarà composto dai responsabili firmatari del presente accordo (o da figure da esse delegate) presieduta dal Direttore del Conservatorio e composta da un docente di riferimento dell'Accademia/Scuola e uno del Conservatorio, individuati dagli organi competenti delle rispettive istituzioni;

§ che il seguente accordo di convenzione è tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una o entrambi le istituzioni, da comunicarsi tre mesi prima dell'inizio delle attività didattiche (la cui data, ove non coincidente con le programmazioni delle istituzioni, sarà oggetto di definizione nel corso della prima riunione del tavolo tecnico – scientifico suddetto);

§ che il seguente accordo di convenzione viene stipulato senza oneri per le istituzioni qui rappresentate e che ogni onere derivante da specifiche attività e/o progetti riconducibili al presente accordo verranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti delle rispettive istituzioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Como,

Per Conservatorio di Musica di Como
Il Direttore
M° Vittorio Zago

per Creamusica
Il Presidente
M° Fabrizio Rabbolini